ALLEGATO B

ANSELMO S.r.l – Sede Legale ed insediamento produttivo in Via Quiliano n° 46 – Comune di Savona

Prescrizioni ai sensi della parte IV del D.Lgs. n°152/06 (Rifiuti)

1) presso l'impianto possono essere svolte le attività di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel rispetto di: codici CER individuati, modalità di trattamento, limiti temporali, operazioni di recupero / smaltimento, potenzialità massima di stoccaggio e trattamento giornaliero, definiti per le singole tipologie omogenee di rifiuti trattati, riportati nelle tabelle TAB. 1, TAB.2 e TAB. 3 di cui al successivo Paragrafo 4) ;

2) i rifiuti conferiti in impianto, potranno essere sottoposti alle operazioni di recupero indicate e di seguito specificate riconducibili a:

   2.1) R4**:** riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

   2.2) R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

   2.3) R12: (attività di pretrattamento) scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11;

   2.4) R13: messa in riserva. Tale operazione può anche essere comprensiva delle operazioni funzionali alle attività indicate come R4, R5 ed R12 . Nelle suddette operazioni sono ricomprese inoltre le attività di riduzione volumetrica, la cernita e selezione, anche manuale, quando da tali operazioni non si ottengono materie prime secondarie (MPS) conformi ai dettami del DM 05.02.1988 e s.m.i.;

   2.5) D15 : Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti), senza alcun trattamento;

3) La capacità massima autorizzata per l'impianto è la seguente :

   3.1) attività di demolizione di rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso: potenzialità di trattamento pari a 25 t/g calcolati su base annua;

   3.2) deposito preliminare di rifiuti pericolosi (**D15**) (capacità istantanea) pari a 0,70 m^3

   3.3) messa in riserva di rifiuti pericolosi (**R13**) (capacità istantanea) 4,8 m^3 ;

   3.4) trattamento rifiuti speciali (**R4-R5-R12-R13**) (potenzialità max giornaliera calcolati su base annua - 10.000 t/anno pari a 33 t/giorno) corrispondenti ad uno stoccaggio massimo istantaneo pari a 25.000 m^3 ;

4) Elenco dei rifiuti conferibili presso l'impianto Anselmo S.r.l. di Via Quiliano, 46 - Savona

*Ai fini riguardanti la gestione SISTRI e, per quanto attiene la produzione dei rifiuti prodotti nell'ambito della propria attività in deposito temporaneo ai sensi dell' art. 183, comma 1, lett. bb) D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'azienda risulta quale " **produttore iniziale** " (art. 11, comma 3 D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in L. 30 ottobre 2013 n. 125) trattandosi comunque di rifiuti ricompresi tra le tipologie di cui alle operazioni R13 e D15, la detenzione è autorizzata con le stesse modalità disciplinate per i rifiuti prodotti da terzi.*

TAB. 1	**Rifiuti Pericolosi**	prodotti da terzi		
	Tempo massimo di stoccaggio	180 giorni		
Tipologia Rifiuto		**Potenzialità di trattamento**	**Operazioni allegati B) e C) del d.lgs. 152/06 e s.m.i.**	**Ubicazione Allegato E**
160104* veicoli fuori uso		25 t/g (su base annua)	R4-R13	A

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 22/12/2017
ALLEGATO B Provvedimento numero 2017/4212 del 22/12/2017 esecutivo dal 22/12/2017Protocollo numero 2017/59903 del 22/12/2017

TAB. 2	**Rifiuti Pericolosi**	provenienti dalla propria attività in deroga all'art. 183, lett. bb) D.Lgs 152/06 e s.m.i.
	Tempo massimo di stoccaggio	1 anno

Tipologia Rifiuto	Quantitativo Max istantaneo in m^3	Operazioni allegati B) e C) d.lgs. 152/06 e s.m.i.	Ubicazione in Allegato E
130205 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	1 m^3	**R13** Scarti di olio prelevati dal veicolo in fase di messa in sicurezza e convogliati nei contenitori fluidi aspirati.	E
160107* filtri olio	0.40 m^3	**R13** stoccaggio in fusti metallici (0.20 m^3 ciascuno)	E
160110 * componenti esplosivi	0.40 m^3	R**13** stoccaggio in fusti metallici (0.20 m^3ciascuno)	E
160113 * liquidi per freni	0.20 m^3	**D15** stoccaggio in fusti metallici (0.20 m^3 ciascuno)	E
160114 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	0.50 m^3	**D15** stoccaggio in fusti metallici (0.20 m^3 ciascuno)	
160601 * batterie al piombo	3 m^3	**R13** stoccaggio in contenitori a tenuta	E

TAB. 3	**Rifiuti non pericolosi**	Prodotti da terzi
	Tempo massimo di stoccaggio	1 anno
	Stoccaggio Massimo Istantaneo (m^3)	2500 m^3 (inteso sulla totalità dei CER elencati nella tabella seguente)
	Potenzialità trattamento (t/anno)	10.000 t/anno pari a circa 33 t/g. (inteso sulla totalità dei CER elencati nella tabella seguente)

Codice CER	Descrizione rifiuto	Tipologia	MPS Prodotte	Operazioni da R1 a R13
150101	imballaggi in carta e cartone	Carta e cartone misti	UNI-EN 643	R12-R13
150105	imballaggi in materiali compositi			
150106	imballaggi in materiali misti			
200101	carta e cartone			
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	Assorbenti		
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	Vetro	//	
101199	rifiuti non specificati altrimenti			
150107	imballaggi in vetro			
160120	vetro			
170202	vetro			
191205	vetro			
200102	vetro			
100210	scaglie di laminazione	Metalli	REG. 333/2011 REG. 715/2013 Specifiche CECA, AISI, CAEF E UNI Specifiche UNI ed EURO	R4-R12-R13
100299	rifiuti non specificati altrimenti			
100899	rifiuti non specificati altrimenti			
110299	rifiuti non specificati altrimenti			
110501	zinco solido			
110599	rifiuti non specificati altrimenti			
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi			
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi			
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi			
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi			
120199	rifiuti non specificati altrimenti			
150104	imballaggi metallici			
150105	imballaggi in materiali compositi			
150106	imballaggi in materiali misti			
160117	metalli ferrosi			
170401	rame, bronzo, ottone			
170402	alluminio			
170403	piombo			
170404	zinco			
170405	ferro e acciaio			
170406	stagno			
170407	metalli misti			
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17			
191002	rifiuti di metalli non ferrosi			
191202	metalli ferrosi			
191203	metalli non ferrosi			
200140	metallo			

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 22/12/2017
ALLEGATO B Provvedimento numero 2017/4212 del 22/12/2017 esecutivo dal 22/12/2017Protocollo numero 2017/59903 del 22/12/2017

Codice CER	Descrizione rifiuto	Tipologia	MPS Prodotte	Operazioni da R1 a R13
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	Metalli	REG. 333/2011 REG. 715/2013 Specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO	R12-R13
100702	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria			
160605	altre batterie ed accumulatori			
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11			
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13			
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33			
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	Metalli	//	
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15			
060399	Rifiuti non specificati altrimenti			
060499	rifiuti non specificati altrimenti			
060902	scorie fosforose	Scorie di produzione contenenti metalli	REG. 333/2011 REG. 715/2013 Specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO	R5-R12-R13
100201	rifiuti del trattamento delle scorie			
100202	scorie non trattate			
100601	scorie della produzione primaria e secondaria			
100602	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria			
100809	altre scorie			
100811	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10			
100903	scorie di fusione			
101003	scorie di fusione			
100305	rifiuti di allumina	Scorie di produzione contenenti metalli	//	R12-R13
100699	rifiuti non specificati altrimenti			
100701	scorie della produzione primaria e secondaria			
110502	ceneri di zinco			
110599	rifiuti non specificati altrimenti			
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	Parti di veicoli a motore	REG. 333/2011 REG. 715/2013 Specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO	R4-R12- R13
160116	serbatoi per gas liquido			
160117	metalli ferrosi			
160118	metalli non ferrosi			
160122	componenti non specificati altrimenti			
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	Parti di veicoli a motore	//	R12-R13
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti			
160804	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)			
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	Rottami di apparecchiature post consumo	//	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci			
200140	metallo			
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	Cavi e componenti metallici	REG. 333/2011 REG. 715/2013 Specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO	R4-R12 - R13
170402	alluminio			
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10			
101010	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	Altri rifiuti contenenti metalli	//	R12-R13
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11			
101099	rifiuti non specificati altrimenti			
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	Altri rifiuti contenenti metalli	REG. 333/2011 REG. 715/2013 Specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO	R4-R12 - R13
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205			
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135			
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Plastiche	//	R12 - R13
070213	rifiuti plastici			
070299	rifiuti non specificati altrimenti			
101199	rifiuti non specificati altrimenti			
120105	limatura e trucioli di materiali plastici			
150102	imballaggi in plastica			
160119	plastica			
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215			
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05			
170203	plastica			
191204	plastica e gomma			
200139	plastica			

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 22/12/2017
ALLEGATO B Provvedimento numero 2017/4212 del 22/12/2017 esecutivo dal 22/12/2017Protocollo numero 2017/59903 del 22/12/2017

Codice CER	Descrizione rifiuto	Tipologia	MPS Prodotte	Operazioni da R1 a R13
010399	rifiuti non specificati altrimenti	Rifiuti da demolizione e cernita	MPS Specifiche CNR-UNI 10006	R5-R12 - R13
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407			
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07			
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 01 04 07			
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico			
101206	stampi di scarto			
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)			
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310			
170101	cemento			
170102	mattoni			
170103	mattonelle e ceramiche			
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06			
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01			
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03			
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07			
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01			
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			
200301	rifiuti urbani non differenziati			
070199	rifiuti non specificati altrimenti	Rifiuti da demolizione e cernita	//	R12 -R13
101399	rifiuti non specificati altrimenti			
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01			
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01			
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105			
191208	prodotti tessili	Tessili	//	
200110	abbigliamento			
200111	prodotti tessili			
030101	scarti di corteccia e sughero	Legno	//	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			
030199	rifiuti non specificati altrimenti			
150103	imballaggi in legno			
170201	legno			
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			
200301	rifiuti urbani non differenziati			
070299	rifiuti non specificati altrimenti	Gomma	//	
160103	pneumatici fuori uso			
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05			
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	Toner	//	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215			
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie			
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11			
150101	imballaggi in carta e cartone	Rifiuti di provenienza urbana	//	
150102	imballaggi in plastica			
150103	imballaggi in legno			
150105	imballaggi in materiali compositi			
150106	imballaggi in materiali misti			
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata			
191201	carta e cartone			
191204	plastica e gomma			
191210	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)			
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11			
200203	rifiuti urbani non differenziati			
200301	altri rifiuti non biodegradabili			

con il simbolo // vengono indicati i rifiuti che non vengono trasformati in MPS a seguito del trattamento

I contenuti riportati nella quarta colonna “MPS Prodotte” possono essere soggetti a modifiche e/o integrazioni in relazione all'evolversi della normativa ambientale degli “End Of Waste”. Sarà cura dell'Azienda Anselmo S.r.l. comunicare a : Provincia di Savona, Comune di Savona ed ARPAL le variazioni applicabili alla propria realtà operativa.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 22/12/2017
ALLEGATO B Provvedimento numero 2017/4212 del 22/12/2017 esecutivo dal 22/12/2017Protocollo numero 2017/59903 del 22/12/2017

Prescrizioni generali

5) La Società è tenuta a svolgere l'attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs 152/2006, dal D.Lgs 209/2003 e dal D.Lgs. 49/2014 e loro s.m.i., nonché dai Regolamenti UE n. 333/2011 e 715/2013 del Consiglio d'Europa del 31 marzo 2011, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami metallici (Ferro, Alluminio e Rame);

6) La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;

7) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; sui contenitori dovranno essere applicati appositi contrassegni indicanti il tipo di rifiuto contenuto e/o il relativo codice europeo CER. Il deposito dei rifiuti pericolosi, dovrà avvenire in conformità alle norme tecniche generali indicate nel punto 4.1 della D.C.I. 27/07/84, nonché dalle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

8) I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta e di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;

9) L'attività deve essere svolta in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse in atmosfera, gas, odori molesti o pericolosi o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente (o limitare al massimo quelli/e eventualmente generati/e); per quanto non esplicitamente espresso nel presente provvedimento, il gestore è tenuto a rispettare le disposizioni previste alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

10) E' espressamente vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi tipo di rifiuto;

11) Le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti;

12) Sui rifiuti autorizzati uguali per tipologia merceologica, ma con diverso codice CER, è consentita l'attività di pretrattamento codificata come R12 come già definita ai sensi della normativa vigente. In tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere ricodificato con l'appropriato codice CER;

13) La sola attività di messa in riserva R13, non produce materia prima secondaria, trattandosi di mero stoccaggio. I residui ricevuti in impianto mantengono pertanto la connotazione giuridica di "rifiuto" e devono essere accompagnati in uscita dall'impianto con formulario di trasporto riportante il medesimo codice CER di arrivo;

14) Lo stoccaggio dei rifiuti ammessi nell'impianto, per la sola messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, dovrà essere finalizzato al successivo invio presso impianti esterni autorizzati in forma ordinaria allo svolgimento dell'attività di recupero (da R1 a R13) ovvero di smaltimento (da D1 a D15). Il passaggio a siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" in procedura semplificata, è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti. Non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;

15) I rifiuti in uscita dall'impianto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006, dovranno essere conferiti a soggetti autorizzati alla loro gestione, nel rispetto delle norme vigenti;

16) La gestione in regime di deposito temporaneo dei "rifiuti prodotti", per i quali è previsto l'allontanamento verso idonei impianti di smaltimento e/o recupero, dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'ex art. 183, lett. bb) del d.lgs 152/06 e s.m.i;

17) Deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006;

18) Ogni variazione del nominativo del rappresentante legale e del responsabile tecnico dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate a: Provincia, Comune di Savona ed ARPAL;

19) Le aree operative esterne, il piazzale destinato alla viabilità, il parcheggio, nonché le griglie di raccolta

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 22/12/2017
ALLEGATO B Provvedimento numero 2017/4212 del 22/12/2017 esecutivo dal 22/12/2017Protocollo numero 2017/59903 del 22/12/2017

delle acque di dilavamento dovranno risultare costantemente puliti, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche;

20) per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche di dilavamento che interessano l'insediamento, la Società dovrà continuare a rispettare quanto già previsto nel Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche approvato ed autorizzato con atto n° 51/2013 dal Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese spa;

Autodemolizione

21) L'attività di autodemolizione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 209/2003 e s.m.i.;

22) Il tempo di permanenza nel "Settore di conferimento e stoccaggio dei veicoli/rimorchi fuori uso" prima del loro trattamento, non può superare i 180 giorni dal loro conferimento all'impianto di autodemolizione stesso;

23) E' fatto esplicito divieto di accatastare i veicoli/rimorchi se prima non si è provveduto ad effettuare le operazioni di trattamento e messa in sicurezza del veicolo fuori uso;

24) Durante le operazioni di messa in sicurezza e trattamento dei veicoli fuori uso e loro parti dovrà essere altresì garantita almeno:

24.1) la rimozione della batteria e dei fluidi;

24.2) la rimozione del catalizzatore e il deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;

24.3) la rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio;

24.4) la rimozione degli pneumatici in modo tale che possano essere effettivamente riciclati come materiali;

24.5) la rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

24.6) la rimozione dei componenti in vetro.

25) Per la rimozione dei gas refrigeranti dagli impianti per l'aria condizionata dovranno essere rispettate, per le parti applicabili, le disposizioni di cui al D.M. 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 ottobre 2002, n. 230 e, in ogni caso, si dovrà prevedere almeno:

25.1) la rimozione degli stessi gas effettuata per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso, in modo da assicurare che non ci sia alcun rilascio di sostanze lesive in atmosfera;

25.2) al fine di non compromettere l'eventuale successivo riutilizzo degli stessi gas, devono essere adottate opportune misure tali da garantire che gas diversi non siano miscelati tra loro;

25.3) al fine di evitare la fuoriuscita del gas refrigerante ancora disciolto nell'olio contenuto nel gruppo compressore dell'impianto di condizionamento, è necessario procedere alla sigillatura del gruppo compressore e successiva asportazione.

I'Azienda dovrà inoltre adempiere agli obblighi di cui agli articoli : 8 comma 2 lettera e) e 9 comma 3 , del D.P.R. 43/2012;

26) Durante le operazioni di smontaggio devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e quant'altro necessiti alla tutela dell'incolumità degli operatori. Tali operazioni dovranno essere effettuate in area coperta provvista di pavimentazione impermeabile e pozzetto di raccolta cieco dei fluidi eventualmente sversati durante le stesse operazioni;

27) Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare danni alle persone e dispersioni nell'ambiente;

28) I fluidi estratti dovranno essere stoccati in idonei contenitori chiusi, differenziati a seconda del contenuto, atti ad evitare fuoriuscite di inquinanti e costruiti con materiali non corrodibili dalle sostanze contenute, sui medesimi dovrà risultare apposta idonea etichetta identificativa del contenuto e del CER. Tali contenitori devono essere ricoverati al coperto, in condizioni di sicurezza per gli addetti all'impianto fino al successivo conferimento a ditta autorizzata;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 22/12/2017
ALLEGATO B Provvedimento numero 2017/4212 del 22/12/2017 esecutivo dal 22/12/2017Protocollo numero 2017/59903 del 22/12/2017

29) Le batterie al piombo (CER 160601*) dovranno essere stoccate in appositi contenitori coperti, o ubicati al coperto, caratterizzati da adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alla caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, i contenitori dovranno altresì essere dotati di sistema di raccolta dei liquidi eventualmente fuoriusciti. Dovrà essere altresì rispettato, per le parti applicabili, quanto stabilito dal D.M. n°20 del 24 gennaio 2011;

30) I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;

31) Gli pneumatici fuori uso dovranno essere gestiti tenendo in considerazione le pertinenti disposizioni previste dal D.M. 11/04/2011 n°82 e s.m.i. "*Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n°152*";

32) Dovrà essere rispettata, per le parti applicabili, la normativa vigente in materia di pile, accumulatori e loro rifiuti, in particolare il D.Lgs. 20/11/2008, n°188 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";

33) E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 209/2003 e dall'art. 231 del D.Lgs 152/2006 e loro s.m.i.;

34) La cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli consegnati al centro di raccolta, deve essere effettuata entro i termini, e con le modalità, stabiliti dal D.Lgs 209/2003 e dall'art. 231 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

35) Stante l'assenza di un impianto per l'estrazione e combustione dei combustibili gassosi non è ammessa l'accettazione di veicoli alimentati a combustibili gassosi; la Ditta dovrà accertarsi che eventuali conferimenti di veicoli precedentemente alimentati a combustibili gassosi, avvengano solo a seguito di preventiva "bonifica", diversamente i veicoli dovranno essere respinti. La presente prescrizione cesserà di efficacia nel caso in cui l'Azienda si doti di adeguato impianto per l'estrazione e la combustione dei combustibili gassosi e previa comunicazione a : Provincia, Comune di Savona ed ARPAL;

RAEE

36) la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve rispettare le previsioni contenute nel D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.. In ogni caso RAEE stoccati all'aperto devono essere dotati di copertura impermeabile al fine di impedirne il dilavamento meteorico;

Controllo radiometrico

37) Sui rifiuti metallici e sui RAEE in ingresso deve essere assicurata la sorveglianza radiometrica. Entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento dovrà esser trasmesso ad ARPAL, Provincia e Comune di Savona, la procedura finalizzata a definire il protocollo di controlli della radioattività sui carichi in ingresso elaborata con il supporto di "esperto qualificato" appositamente incaricato.

Cessazione della qualifica di rifiuto

38) per quanto attiene la cessazione della qualifica di rifiuto (E.O.W.) dei materiali derivanti dalla attività della Anselmo S.r.l, e costituiti da:

38.1) rottami di ferro e/o alluminio e loro leghe, l'acquisizione della qualifica di materia prima seconda (MPS) potrà avvenire solamente a condizione che la Ditta abbia ottenuto – e mantenga – la specifica certificazione per la norma CE 333/2011 "Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

38.2) rottami di rame, l'acquisizione della qualifica di materia prima seconda (MPS) potrà avvenire solamente a condizione che la Ditta abbia ottenuto – e mantenga – la specifica certificazione per la norma CE 715/2013 "Regolamento (UE) N. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

38.3) rottami di vetro, l'acquisizione della qualifica di materia prima seconda (MPS) potrà avvenire

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 22/12/2017
ALLEGATO B Provvedimento numero 2017/4212 del 22/12/2017 esecutivo dal 22/12/2017Protocollo numero 2017/59903 del 22/12/2017

solamente a condizione che la Ditta abbia ottenuto – e mantenga – specifica certificazione per la norma CEE 1179/2012 "Regolamento (UE) N. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio".

In assenza delle sopracitate certificazioni tali materiali in uscita dall'impianto manterranno la qualifica di rifiuto e non si trasformeranno in MPS a causa del trattamento, e dovranno essere identificati mediante adeguato codice CER e corredati di Formulario di Identificazione Rifiuto FIR ed avviati ad altro impianto di recupero autorizzato a ricevere e trattare i rifiuti di cui al presente punto.

39) Per la determinazione della cessazione della qualifica di rifiuto degli altri rifiuti, ivi compresi quelli derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei "veicoli fuori uso", così come stabilito dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, in assenza di specifica disciplina comunitaria ovvero – in subordine – di specifici decreti ministeriali, si possono continuare ad applicare le disposizioni di cui al D.M. 5/2/98 e s.m.i.;

40) I rifiuti sottoposti a trattamento che non rispetteranno le caratteristiche di sostanze o oggetti stabilite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. o dai regolamenti UE n. 333/2011, 715/2013 e 1179/2012, saranno ancora considerati rifiuti e dovranno essere avviati presso impianti di recupero di rifiuti autorizzati ed identificati con un opportuno codice CER;

41) I rifiuti in uscita dall'impianto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006, dovranno essere conferiti a soggetti autorizzati alla loro gestione, nel rispetto delle norme vigenti;

Cessazione dell'attività, chiusura dell'impianto e ripristino dell'area

42) Qualora la ditta, anche prima della scadenza della presente autorizzazione, intendesse cessare la propria attività, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia, Comune di Savona ed ARPAL, che disporranno in merito per quanto di competenza;

43) La comunicazione di cui al punto precedente, dovrà essere corredata da un Piano di Chiusura, riportante attività e tempi di attuazione per il ripristino integrale ed il recupero ambientale dello stato dei luoghi oggetto dell'attività dell'impianto, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di contaminazione del suolo e sottosuolo, in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente. In particolare prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area dovrà essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali;

44) Le attività relative alla chiusura e ripristino ambientale dell'impianto dovranno concludersi nel minor tempo tecnico possibile :

44.1) in caso di cessazione dell'attività con autorizzazione vigente, le attività dovranno concludersi entro la scadenza dell'autorizzazione, salvo eventuali motivate e concordate specifiche proroghe concesse in ambito di valutazione del Piano di Chiusura;

44.2) in caso di scadenza autorizzazione senza che sia stata completata la chiusura ed il ripristino ambientale dell'area, la Provincia potrà escutere la fidejussione ove l'Azienda non concluda le attività entro un tempo concordato e/o predeterminato nel Piano di Chiusura;

45) A conclusione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi connessi alla cessazione / chiusura / dismissione dell'attività, dovrà essere data comunicazione allo scrivente Servizio, al Comune di Savona e all'Arpal, corredata da una relazione attestante i lavori svolti, da idonei elaborati tecnici e da documentazione fotografica panoramica e di dettaglio. La Anselmo srl dovrà inoltre attuare le eventuali ulteriori attività ad integrazione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi svolti che gli Enti competenti di cui sopra giudicheranno, nel caso, necessarie dei lavori stessi.

Garanzie finanziarie

46) Dovrà essere adeguata l'esistente garanzia finanziaria in favore di questa Provincia, così come previsto dall'articolo 8 lettera c) del Regolamento provinciale n°19/5175 del 30/01/1996, fino all'importo di € 744.890 € (somma commisurata sulla base della capacità di trattamento e di deposito rifiuti ed alla loro classificazione) e, la documentazione attestante l'aggiornamento dell'importo della garanzia stessa, dovrà essere trasmessa a questa Provincia, in originale o copia autenticata, entro 60 gg dalla ricezione del presente provvedimento. Dovrà essere altresì adeguato almeno a pari importo l'Assicurazione contro la responsabilità civile per danni da inquinamento. Le garanzie di cui sopra dovranno essere mantenute in

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 22/12/2017
ALLEGATO B Provvedimento numero 2017/4212 del 22/12/2017 esecutivo dal 22/12/2017Protocollo numero 2017/59903 del 22/12/2017

essere per l'intero corso dell'attività autorizzata e per ulteriori anni due dalla cessazione dell'attività. I massimali sia delle garanzie RC inquinamento che della polizza fidejussoria dovranno essere adeguati per ogni anno a cadenza solare nella misura progressiva dedotta dagli indicatori ISTAT dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale. Si precisa infine, che lo svincolo delle garanzie stesse potrà essere effettuato previo nulla osta da parte di questa Provincia e previa verifica da parte degli Enti locali interessati.

47) Le garanzie finanziarie di cui al precedente punto 46) dovranno essere ulteriormente adeguate, ove necessario, una volta che la Provincia avrà aggiornato il proprio regolamento per la disciplina delle attività di smaltimento agli importi e con le modalità che verranno stabiliti a seguito della modifica del regolamento stesso.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 22/12/2017
ALLEGATO B Provvedimento numero 2017/4212 del 22/12/2017 esecutivo dal 22/12/2017Protocollo numero 2017/59903 del 22/12/2017